



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.O. 16

del 05/06/2025

DIREZIONE GENERALE

Dirigente: MASSARI Marco

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA E DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE PER GLI AMBULANTI E PER GLI ALTRI ESERCIZI UBICATI NELL'AREA ADIACENTE ALLA RCF ARENA. DIVIETO DI DETENZIONE/CONSUMO, VENDITA, SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE IN OCCASIONE DEL "CONCERTO PINGUINI TATTICI NUCLEARI " NELLA GIORNATA DEL 7 GIUGNO 2025 - DISPOSIZIONI VARIE.

IL SINDACO

VISTO la seduta del CPOSP, convocato dalla locale Prefettura nella giornata del 29 maggio u.s., nella quale si segnala la necessità per ragioni di ordine e sicurezza pubblica di porre particolare attenzione alla limitazione della viabilità del traffico e alla gestione della somministrazione di bevande alcoliche in occasione del “CONCERTO PINGUINI TATTICI NUCLEARI”, che si terrà a Reggio Emilia presso RCF ARENA in Via dell’Aeronautica nella giornata di sabato 7 GIUGNO 2025 ;

DATO ATTO che:

- per il concerto in oggetto si prevede la presenza complessiva di circa 55.000 spettatori, provenienti anche dall’estero, che giungeranno in questa città già dal giorno precedente il concerto;
- sono state assunte, in occasione del citato evento musicale, delle determinazioni in sede di Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica in ordine alla pianificazione di articolati servizi di ordine pubblico e di sicurezza , anche ad ampio raggio;
- per le esigenze di ordine pubblico, connesse alla predetta manifestazione, è stata circoscritta un’area di massima sicurezza che prevede alcuni blocchi realizzati con dissuasori mobili e/o fioriere, la presenza di personale delle Forze dell’Ordine e operatori sussidiari, oltre i quali non sarà consentito il passaggio di alcun veicolo (auto, moto, biciclette e monopattini) se non autorizzato;

DATO ATTO che, la Questura, con propria nota in atti a questo Comune con il P.G. n. 146090/25, richiede altresì per esigenze di ordine pubblico connesse alla predetta manifestazione l’emanazione delle seguenti ordinanze:

- divieto di somministrazione bevande alcoliche con una gradazione superiore al 5% in tutti i bar, birrerie, pub, ristoranti e ambulanti insistenti in via Dell’Aeronautica, Via Adua, Via Vertoiba, Via del Chionso, Via Agosti, Via Montagnani Marelli, Piazzale Marconi e Piazzale Europa - ivi inclusi i bar, chioschi, punti di somministrazione di alimenti e bevande siti all’interno RCF Arena e Boulevard - dalle ore 0,00 del 7 GIUGNO 2025 alle ore 06,00 del 8 GIUGNO 2025
- divieto di consumo, detenzione somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro e di lattine in tutti i bar, birrerie, pub, ristoranti e ambulanti presenti in Via Dell’Aeronautica, Via Adua, Via Vertoiba, Via del Chionso, Via Agosti, Via Montagnani Marelli, Piazzale Marconi e Piazzale Europa, - ivi inclusi i bar, chioschi, punti di somministrazione di alimenti e bevande siti all’interno della RCF Arena e dei Boulevard - dalle ore 0,00 del 7 GIUGNO 2025 alle ore 06,00 del 8 GIUGNO 2025
- divieto di stazionamento e vendita agli ambulanti di prodotti alimentari e merchandising all’interno della cosiddetta area bianca e nelle aree che adducono ad essa dalle ore dalle ore 0,00 del 7 GIUGNO 2025 alle ore 06,00 del 8 GIUGNO 2025 con conseguente comunicazione agli esercenti delle attività commerciali che le distese eventualmente ivi presenti dovranno essere posizionate senza rappresentare un ingombro nel caso in cui si dovessero creare delle colonne di persone dirette verso l’accesso della RCF Arena;

CONSIDERATO che, la richiesta di porre le limitazioni di cui sopra, è disposta per ragioni di ordine e sicurezza pubblica;

RITENUTO OPPORTUNO:

- adottare, in occasione del concerto del 7 giugno 2025 che si terrà presso RCF ARENA , le misure idonee a garantire l'incolumità pubblica, la sicurezza e l'ordine pubblico, al fine di limitare le conseguenze dannose collegate alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche con una gradazione superiore al 5% in tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, commerciali, artigianali, circoli, ambulanti nelle zone seguenti individuate ivi inclusi gli esercizi siti all'interno della RCF ARENA: via Dell'Aeronautica e vie laterali, Via Adua e vie laterali, Via Vertoiba e vie laterali, Via del Chionso e vie laterali, Via Agosti, Via Montagnani Marelli, Piazzale Europa e vie laterali, Piazzale Marconi;
- disporre altresì il divieto di consumo, detenzione, somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine per tutti gli esercizi, circoli, ambulanti nelle aree sopradescritte, ivi inclusa l'area interna della RCF Arena e Boulevard;

RITENUTO ALTRESI':

- necessario disporre, per le motivazioni di cui sopra, il divieto di rilascio di autorizzazioni temporanee per la vendita/somministrazione su aree private o private ad uso pubblico nelle seguenti aree : via Dell'Aeronautica e vie laterali, Via Adua e vie laterali, Via Vertoiba e vie laterali, Via del Chionso e vie laterali, Via Agosti, Via Montagnani Marelli, Piazzale Europa e vie laterali, Piazzale Marconi;
- opportuno rendere operativi tali divieti dalle ore 0,00 del 7 GIUGNO 2025 alle ore 06,00 del 8 GIUGNO 2025

DATO ATTO che si rende necessario disporre il divieto di sosta e vendita sulle aree pubbliche e private nelle seguenti strade: via Dell'Aeronautica e vie laterali, Via Adua e vie laterali, Via Vertoiba e vie laterali, Via del Chionso e vie laterali, Via Agosti, Via Montagnani Marelli, Piazzale Europa e vie laterali, Piazzale Marconi, nelle aree individuate e assegnate al soggetto organizzatore e al gestore della RCF Arena di automarket, bancarelle e punti di somministrazione di alimenti e bevande dalle ore 18,00 del 7 GIUGNO 2025 alle ore 06.00 del 8 GIUGNO 2025 tranne che per i soggetti autorizzati e richiesti dall'organizzatore dell'evento;

VISTI:

- l'art. 7 comma 2 della L.R. Emilia Romagna n. 14/03 il quale dispone che il Comune può interdire l'attività di somministrazione di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico;
- l'art. 15 comma 3 lett. b) della medesima L.R. 14/03;
- il Regolamento Comunale disciplinante le attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- l'art. 3 comma 5 della Legge Regionale 12/99 che consente al Comune di interdire l'attività di commercio in forma itinerante nelle aree che creano difficoltà al traffico veicolare o al passaggio dei pedoni;

- l'art. 54 del Decreto Legislativo 267/2000 così come modificato dall'art. 6 della legge n. 125 del 2008, successivamente oggetto di esame da parte della Corte Costituzionale che con sentenza n. 115 del 7.4.2011 ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, limitatamente al comma 4 nella parte in cui comprende la locuzione "anche" prima delle parole "contingibili ed urgenti ed ha altresì precisato che la dizione letterale della norma implica che non è consentito alle (sole) ordinanze sindacali ordinarie di derogare a norme legislative vigenti, come invece è possibile nel caso di provvedimenti che si fondino sul presupposto dell'urgenza e a condizione della temporaneità degli effetti e che pertanto le violazioni ai principi costituzionali richiamati nella sentenza sopra riportata sono riferibili esclusivamente alle cosiddette ordinanze ordinarie";
- gli artt. 23 e 24 del Regolamento di Polizia Urbana e per la civile convivenza adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 79 del 16.07.2018;

CONSIDERATO altresì, che, stante l'urgenza, non si applica, nel caso in esame, la procedura prevista dall'art.7, comma primo, della Legge 241/90;

O R D I N A

in occasione dell'evento "CONCERTO PINGUINI TATTICI NUCLEARI" che si terrà a Reggio Emilia presso RCF ARENA in Via dell'Aeronautica nella giornata di sabato 7 GIUGNO 2025 le seguenti disposizioni:

1. il divieto di vendita, di somministrazione di bevande alcoliche con una gradazione superiore al 5% a tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, commerciali, artigianali, circoli, ambulanti insistenti in via Dell'Aeronautica e vie laterali, Via Adua e vie laterali, Via Vertoiba e vie laterali, Via del Chionso e vie laterali, Via Agosti, Via Montagnani Marelli, Piazzale Europa e vie laterali, Piazzale Marconi, ivi inclusi i bar, chioschi, punti di somministrazione di alimenti e bevande siti all'interno della RCF Arena e del boulevard nonché nelle aree individuate e gestite dal soggetto organizzatore e dal soggetto gestore della RCF Arena per il periodo compreso dalle ore 0,00 del 7 GIUGNO 2025 alle ore 06,00 del 8 GIUGNO 2025
2. il divieto di consumo, detenzione, somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro e di lattine in tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, commerciali, artigianali, circoli, ambulanti insistenti in Via Dell'Aeronautica e vie laterali, Via Adua e vie laterali, Via Vertoiba e vie laterali, Via del Chionso e vie laterali, Via Agosti e vie laterali, Via Montagnani Marelli e vie laterali, Piazzale Europa e vie laterali, Piazzale Marconi, - ivi inclusi i bar, chioschi, punti di somministrazione di alimenti e bevande siti all'interno della RCF Arena e del boulevard, nonché nelle aree individuate e gestite dal soggetto organizzatore e dal soggetto gestore della RCF Arena dalle ore 0,00 del 7 GIUGNO 2025 alle ore 06,00 del 8 GIUGNO 2025
3. il divieto di stazionamento e vendita in Via Dell'Aeronautica e vie laterali, Via Adua e vie laterali, Via Vertoiba e vie laterali, Via del Chionso e vie laterali, Via Agosti e vie laterali, Via Montagnani Marelli e vie laterali, Piazzale Europa e vie laterali, Piazzale Marconi, nonché nelle aree individuate e gestite dal soggetto organizzatore e dal soggetto gestore della RCF Arena agli automarket, bancarelle e punti di somministrazione di alimenti e bevande, ad eccezione di quelli autorizzati nell'ambito della manifestazione, limitando l'attività commerciale in argomento anche il giorno prima e il giorno successivo all'evento, al fine evitare situazioni di pericolo e intralcio alla circolazione stradale e più precisamente dalle ore 18,00 del 6 GIUGNO alle ore 06,00 del 8 GIUGNO 2025 ;

La presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto, così come disposto dall'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000.

L'inosservanza della presente ordinanza è punita:

- per le violazioni di cui punto 3) del presente atto, dagli artt. 22 e 29 comma 1 del decreto legislativo 114/98 e alla confisca e al sequestro delle merci e delle attrezzature utilizzate per la vendita con le modalità stabilite dall'art. 56 della Legge Regionale 24.03.2004 n. 6;
- per tutte le altre violazioni qualora non previste da altre norme o disposizioni, si applica la sanzione prevista dall'art. 7 bis del decreto legislativo 267/2000.

La presente ordinanza valida per le giornate del 6, 7 e 8 GIUGNO 2025 rimarrà affissa all'Albo Pretorio fino al 8 giugno 2025

Si rende noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/90 contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna nel termine di 60 giorni dalla esecutività dell'atto, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla esecutività dell'atto.

Gli organi di vigilanza sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza e di farne rispettare le disposizioni.

Ai sensi dell'art. 5 comma 3 della Legge 241/90 il Responsabile del procedimento in oggetto è il Dirigente del Servizio Promozione della città, Turismo e Sport, Dr.ssa Lorena Belli.

Email: lorena.belli@comune.re.it

Domicilio digitale: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

IL SINDACO
Marco Massari